

COMUNE DI BISACCIA
Provincia di Avellino

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Legge Quadro 447/95 – D.P.C.M. 14 novembre 1997

RELAZIONE TECNICA

SETTEMBRE 2002


PROGETTISTI

Ing. Carmine Iandolo
Ing. Maurizio Romano Terracciano

Tecnici competenti in acustica ambientale L
447/95 Delibera G.R.C. Regione Campania n.
4151 del 9/7/1999

Ing. Carmine Vecchiarelli
P.I. Alfonso Matarazzo

Tecnici competenti in acustica ambientale L
447/95 Delibera G.R.C. Regione Campania n.
2661 del 4/4/2000



1. Premessa

La zonizzazione acustica del territorio comunale di Bisaccia è stata realizzata nel rispetto delle vigenti normative in materia di acustica ambientale, nel presente elaborato vengono inoltre descritte le principali scelte progettuali precisando i criteri utilizzati in conformità alle Linee Guida per la Zonizzazione Acustica del Territorio redatte dalla Giunta Regionale della Campania con D.G.R. n° 8758 del 29 dicembre 1995.

Gli elaborati allegati alla presente relazione sono: una carta tematica in scala 1:2000 rappresentativa dell'intero territorio comunale (area centro abitato) con l'indicazione dei punti di rilievo strumentale e delle varie zone acustiche, la relazione sulla campagna territoriale di rilevazioni e le norme di attuazione.

Tali elaborati sono stati realizzati in conformità alle indicazioni del D.P.C.M. 01/03/91.

2. Riferimenti Normativi

Le principali sorgenti di rumore, possono essere raggruppate in tre categorie, per le quali le misure e le valutazioni necessarie sono concettualmente diverse per i tre casi:

- rumore da traffico veicolare, ferroviario ed aereo;
- rumore industriale;
- rumore domestico.

Il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale, relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno, ed interno che prevede la classificazione del territorio comunale in "zone

acustiche”, mediante l’assegnazione di limiti massimi di accettabilità per il rumore, in funzione della destinazione d’uso.

Esso, pur essendo stato in parte cancellato per effetto della sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale e non applicabile per alcune particolari attività (aeroportuali, cantieri edili e manifestazioni pubbliche temporanee), rappresenta il principale punto di riferimento atto a regolamentare l’acustica territoriale.

L’articolo 2 di detto Decreto definisce sei diverse zone o classi possibili per il territorio comunale (riportate in tabella 1) individuabili in funzione di parametri urbanistici generali. così da permettere una “zonizzazione” in relazione alle varie componenti inquinanti di rumore.

Per ciascuna di tali classi, il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 individua i livelli massimi consentiti di immissione acustica durante i periodi **diurno (dalle 6.00 alle 22.00)** e **notturno (dalle 22.00 alle 6.00)** riportati in tabella 2.

Tabella 1: classificazione del territorio comunale :

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici. ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici. con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 2:

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente $LeqA$ relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, misurati in dB(A) e riportati nella Tabella II dell'Allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 individua, inoltre il criterio differenziale del rumore, ed obbliga i Comuni a predisporre, seguendo le direttive delle Regioni, i piani di risanamento.

La legge quadro sull'inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 n° 447, pur essendo una norma di indirizzo, introduce altre importanti novità:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso;
- i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare una relazione biennale sullo stato acustico del Comune;
- il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), deve essere evitato nella zonizzazione acustica;

- è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o segue il messaggio;
- alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'impatto acustico e sullo stato dell'inquinamento in atto;
- per l'effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è stata introdotta la figura del tecnico competente che può esercitare, previa istanza corredata di curriculum da presentarsi alla Regione.

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ha determinato, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera a della legge del 26 Ottobre 1995 n. 447, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella 1.

Nelle successive tabelle 3, 4 e 5 sono riportati tali valori limite.

Tabella 3: valori limite di emissione: Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 4: valori limite assoluti di immissione: Leq in dB(A) (ari. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 5: valori di qualità: Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Come si nota nella tabella 4 dei valori limiti di immissione, si confermano i valori riportati in tabella 2 definita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica inoltre che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali non si applicano, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, i limiti indicati in tabella 4.

Le condizioni dalla Regione Campania sono principalmente contenute nella D.G.R. n. 8758 del 29 dicembre 1995 (Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991). Esso è rivolto alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania, le quali devono effettuare la ripartizione del rispettivo territorio in classi di destinazione d'uso (piano di Zonizzazione Acustica) in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed in particolare all'articolo 2 ed alla tabella 2.

3. Il Piano di Zonizzazione Acustica

La zonizzazione acustica non è solo la procedura con la quale si stabiliscono gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, ma anche la procedura mediante la quale si pianificano gli obiettivi ambientali di un'area attraverso l'individuazione dei valori previsionali di qualità acustica.

Dal punto di vista procedurale, si tratta di un'operazione di carattere urbanistico e la legge prescrive il coordinamento con altri strumenti urbanistici già adottati dai comuni e con altri piani rivisti da normative ambientali (P.R.G., P.U.T., Piani Particolareggiati, ecc.).

LA D G R. n 8758 del 29 Dicembre 1995, individua le linee guida utili ad uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio; fornisce all'Amministrazione Comunale uno strumento tecnico per la realizzazione dei piani di zonizzazione acustica; stabilisce che il piano di zonizzazione acustica, una volta approvato dal Comune, fornirà la suddivisione acustica del territorio che farà da guida a tali strumenti urbanistici comunali.

4. Metodologia di intervento

Le sorgenti di rumore esterne ad un edificio (o interne se non adeguatamente isolate) possono determinare significative immissioni sonore nell'ambiente circostante. Una stima del loro impatto acustico è una conseguenza necessaria per decidere quali azioni correttive eventualmente intraprendere.

Nel valutare la propagazione del rumore in ambiente esterno, una volta individuate le sorgenti di rumore, sono stati tenuti presenti diversi fattori, innanzitutto il livello di pressione sonora generata da una sorgente posta in un punto decresce all'aumentare della distanza da essa; per esempio nel caso di sorgente emisferica in campo libero al raddoppiare della distanza il livello di pressione sonora diminuisce di 6 dB.

Nel propagarsi, il rumore viene influenzato anche da altri fenomeni fisici che determinano attenuazioni o amplificazioni del rumore:

- assorbimento dell'aria
- gradienti di vento e temperatura
- umidità e nebbia
- schermi (edifici, muri, pendio di una collina, terrapieno)
- vegetazione
- terreno

Di tutti questi fattori se ne è considerata l'influenza, che ha sulla distribuzione del rumore nell'ambiente esterno, è chiaro. comunque, che il metodo più corretto per questo tipo di valutazione rimane la misura strumentale.

Sono state in definitiva seguite, per la definizione dei Piano, tre fasi:

- fase di analisi che ha riguardato l'inquadramento territoriale e la raccolta dei dati demografici - urbanistici

- fase di classificazione che è consistita nell'operazione di attribuzione della classe acustica sulla base di parametri individuati dalla normativa vigente e della effettiva lettura del territorio;
- fase di misure strumentali, che ha dato riscontro alle ipotesi fatte nei punti precedenti;
- fase di zonizzazione e pianificazione in cui è avvenuto il confronto della fotografia acustica teorica dello stato attuale con le previsioni programmatiche

Per la redazione del Piano di zonizzazione acustica è stata seguita la D.G.R. del 29 Dicembre 1995 n. 8758. Si è tenuto delle destinazioni individuate dal nuovo P.R.G. sono state realizzate inoltre alcune misure strumentali al fine di avere un quadro indicativo della situazione acustica effettiva.

La rappresentazione della zonizzazione acustica è stata riportata su cartografia in scala 1:5.000.

Tabella 6 - Caratterizzazione grafico - cromatica delle zone acustiche

	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	Protetta	Verde	Puntinato
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni del piano regolatore attuale e di quello adottato, nonché della situazione preesistente.

Si è cercato di evitare, dove possibile, l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti di rumore superiori a 5 dB(A) facendo confluire le zone di rispetto entro la zona con limiti assoluti più elevati.

La individuazione delle zone si è iniziata dalla identificazione delle classi estreme, nel caso in specie di quella a più alto rischio (V) e di quella particolarmente protetta (I), in questi casi sono stati prevalenti i criteri di destinazione del piano regolatore.

Per le altre zone (II, III) sono stati considerati i seguenti parametri statistici:

- densità della popolazione
- presenza di attività commerciali ed uffici
- presenza di attività artigianali
- traffico veicolare
- esistenza di piccole attività industriali
- esistenza di servizi e di attrezzature

5. Strumentazione utilizzata

Sono state effettuate alcune misurazioni a campione, in particolare in nove punti diversi, per avere un'idea della situazione acustica del territorio comunale; sono state utilizzate le seguenti attrezzature:

Il fonometro utilizzato è un BRUEL & KJAER mod. 2260 di classe 1, conforme alle norme IEC 651 relativa alle misure dei livelli sonori continui ed impulsivi ed alle norme IEC 804 relative alle misurazioni dei livelli sonori integrati, alle norme ANSI S 1.4 -1983 e S 1.43 del 6/9/92, con set di filtri 1/3 d'ottava da 0.5 Hz a 20 KHz conformi alle norme ANSI S 1.11 -1986 e IEC 225 (1966) (matricola 2290722).

Lo strumento è dotato di microfono a condensatore tipo BRUEL & KJAER da ½" prepolarizzato (matricola 2282235).

Lo strumento è stato calibrato all'inizio e al termine dei rilievi con un calibratore BRUEL & KJAER 4231 in classe 1 per le tarature di strumentazioni in classe 1 e conforme alle norme IEC 942 e ANSI S1.40 - 1984 (matricola 2263490), con segnale di riferimento di 94 db.

Il fonometro ed il calibratore sono stati tarati presso il laboratorio SIT della Bruel & Kjaer in data 25/09/01 (si allegano certificati di taratura).

6 Individuazione delle classi

Il territorio comunale è stato diviso in porzioni di territorio aventi caratteristiche omogenee, individuate sia sulla base della zonizzazione urbanistica, sia dalla distribuzione oggettiva di attività e/o infrastrutture esistenti.

Classe I - Aree particolarmente protette.

Esse hanno compreso le aree destinate ad uso scolastico, quelle destinate a parco ed aree verdi e. comunque. tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro funzione.

Dalle aree verdi sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile per la loro funzione.

Classi II, III - Aree ad uso prevalentemente residenziale e di tipo misto

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica. sono state prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

Tali parametri sono stati suddivisi in tre classi bassa, media, e alta densità.

Nel caso in cui i quattro parametri assumono valori identici se il valore assunto è "bassa densità" la zona appartiene alla classe II, se il valore assunto è "media densità" alla classe III,.

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, hanno assunto:

valore 1 per la "bassa densità"

valore 2 per la "media densità"

valore 3 per la "alta densità"

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, ha fatto assumere ai relativi parametri **valore 0**.

Per determinare il valore da assegnare sono stati censiti il numero di abitanti, esercizi commerciali ed artigianali.

Le aree rurali caratterizzate dalla utilizzazione continua di macchine agricole operatrici sono state inserite in classe III.

Per la specifica situazione non sono state individuate zone di classe IV

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Si è inteso per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e sporadica presenza di abitazioni



CERTIFICATE OF CALIBRATION

No.: CA012158

Page 1 of 2

CALIBRATION OF:

Sound Level Meter :	2260	No :	2290722
Microphone :	4189	No :	2282235
Identification :			
Date of receipt :	25.Sep.2001		

CLIENT:

D`Oria Geom.Renato Studio Tecnico
 Via Roma 60
 Atripalda, 83042
 Italy

Order No.:

CALIBRATION CONDITIONS:

Preconditioning:	12 hours at 23 °C.		
Environment conditions	Air temperature :	23 °C	± 3°C
	Air pressure :	101.3 kPa	± 3 kPa
	Relative Humidity :	50 % RH	± 20 % RH

SPECIFICATIONS:

The Sound Level Meter has been calibrated in accordance with the requirements as specified in IEC 651 and IEC 804 type 1, and vendor specific procedures.

PROCEDURE:


The measurements have been performed with the assistance of:
 Brüel & Kjær's Sound Level Meter Calibration System B&K 9600 CAL2260 Version 06.11.2000

RESULTS:

A list of the performed (sub)tests is stated on page 2 of this certificate. Actual measurements are documented on worksheets.
 The uncertainties of the references used and the test methods are registered at the DANAK (Dansk Akkreditering) and available on request, and all measurements and statements are based on a 95% confidence level.

Date of Calibration : 25.09.2001

Certificate issued: 25.09.2001



Approved signatory:



Greta Koch
Calibration Technician.

Nils Johansen

Brüel & Kjær 
Skodsborgvej 307

DK-2850 Nærum, Denmark

Telephone: +4577412000

Web site address: <http://www.bk.dk/>

Fax: +4577412027



DANAK

Reg.Nr. 307

CERTIFICATE OF CALIBRATION

No.: CA012171

Page 1 of 2

CALIBRATION OF:

Sound level calibrator 4231

Ser.No: 2263490

Identification :

Date of receipt : 21 Sep. 2001

CLIENT:

D'Oria Geom. Renato Studio Tecnico
Via Roma 60
Atripalda, 83042
Italy

CALIBRATION CONDITIONS:

Preconditioning: 4 hours at 23 °C.± 3°C

Environment conditions	Air temperature :	23 °C	± 3°C
	Air pressure	101.3 kPa	± 5 kPa
	Relative Humidity	50% RH	± 25% RH

PROCEDURE:

The apparatus has been calibrated in accordance with the requirements as specified by vendor, using Calibration Procedure No. P4231A03

RESULT:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Initial calibration | <input type="checkbox"/> Calibration prior to repair/adjustment |
| <input type="checkbox"/> Recalibration without repair/adjustment | <input type="checkbox"/> Calibration after repair/adjustment |

The uncertainties of the references used and the test methods are registered at the DANAK (Dansk Akkreditering) and available on request, all measurement uncertainties are based on a 95% confidence level.

Results marked by asterisk (*) are outside our scope of accreditation.

Date of Calibration : 26 Sep. 2001 Certificate issued: 26 Sep. 2001


Lyngé C. Truelsen
Calibration Technician

Approved signatory: 
Nils Johansen

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced after written permission.

COMUNE DI BISACCIA
Provincia di Avellino

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Legge Quadro 447/95 – D.P.C.M. 14 novembre 1997

NORME DI ATTUAZIONE

SETTEMBRE 2002	<p>PROGETTISTI</p> <p>Ing. Carmine Iandolo Ing. Maurizio Romano Terracciano</p> <p>Tecnici competenti in acustica ambientale L. 447/95 Delibera G.R.C. Regione Campania n. 4151 del 9/7/1999</p> <p>Ing. Carmine Vecchiarelli P.I. Alfonso Matarazzo</p> <p>Tecnici competenti in acustica ambientale L. 447/95 Delibera G.R.C. Regione Campania n. 2661 del 4/4/2000</p>
----------------	---



INDICE

Capitolo I

Premessa

Obiettivi della zonizzazione acustica

Aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

Interazione tra piano di zonizzazione acustica ed altri strumenti urbanistici

Ambiti di applicazione

Decorrenza

Capitolo II

Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

Relazione di impatto acustico

Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati

Documentazione da presentare per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente

Relazione di impatto acustico per progetti di opere stradali

Capitolo III

Disciplina dei suoli edificatori

Capitolo IV

Requisiti di fonoisolamento degli edifici

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Capitolo V

Definizione di attività rumorose

Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Limiti nell'uso del patrimonio edilizio per atti e/o per l'installazione di impianti tecnologici

Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei locali pubblici

Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

Capitolo VI

Definizione di attività rumorosa temporanea

Documentazione da produrre per istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili stradali ed assimilabili

Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia nel caso di cantieri edili

Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporale

Capitolo VII

Sanzioni amministrative

Capitolo I

Premessa

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi ammissibili di esposizione al rumore, da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Bisaccia è stato suddiviso in zone corrispondenti alle prime cinque classificazioni definite dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- DPCM 10/6/88 n. 377 "regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- DPCM 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 1991;
- D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione della Direttiva 80/1107/CEE, n. 82/6051/CEE, 83/4771/CEE e 86/1881/CEE", in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ai sensi dell'art.7 della Legge 30 luglio 1990 n. 212;
- DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;

- D.M. Ambiente 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- D.M. Ambiente 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- D.M. Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia e urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica, e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici”;
- DPR del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario”;
- D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95;
- DPCM 16/4/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Obiettivi della Zonizzazione acustica

Con la presente classificazione del territorio comunale in zone omogenee si intende:

1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del lotto urbano ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. 1 allegato B DPCM 1 marzo 1991;
2. stabilire un riferimento indispensabile per la redazione del Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell’art. 4 del DPCM 1 marzo 1991 e dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;
3. garantire delle priorità d’intervento, in relazione ad eventuali “gap” tra quanto previsto e quanto effettivamente riscontrato sul territorio;

4. dotare la comunità di uno strumento concreto che consenta di disciplinare razionalmente il futuro sviluppo socio – urbanistico del paese.

Aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

Tale strumento è soggetto a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata in funzione della densità abitativa, commerciale, ecc..

Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti del PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. 1 dell'allegato B DPCM 1/3/91.-

Per le zone soggette a Piano Particolareggiato e/o Piano di Recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazioni del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi, sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Interazioni tra piano di zonizzazione acustica ed altri strumenti urbanistici

Il presente piano costituisce il primo tassello, testimone del recepimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle vigenti normative in materia di acustica ambientale.

Esso integra il regolamento edilizio e gli altri regolamenti di igiene e polizia vigenti.

Ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- La limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;

- La limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- Le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- La verifica dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio;
- La limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- La delimitazione, l'urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione attribuite dalla Zonizzazione acustica;
- La regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili ed attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- I requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale e costituisce applicazione di una normativa già vigente.

Capitolo II

Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

In sede di presentazione di Piani Particolareggiati o di Piani di Recupero, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica.

L'approvazione dei Piani Particolareggiati o Recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nella fase di progettazione di suddetti Piani, dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione o autorizzazione edilizia, nonché all'apertura di nuove attività produttive, sportive, ricreative o di servizi commerciali polifunzionali.

Gli interventi relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di attività produttive, sportive, ricreative o di servizi commerciali polifunzionali, dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della presente Zonizzazione Acustica.

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni e interventi di trasformazione edilizia nei detti ambienti, dovrà essere allegata una "*relazione di impatto acustico*", redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9- della Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- Indagine per la valutazione del livello di rumorosità ambientale

- Individuazione dell'insediamento, specificando le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti, interessate al rumore proveniente dal futuro insediamento.
- Stralcio di urbanistico nel quale siano evidenziati, oltre all'insediamento o attività in questione., anche i confini di proprietà, la presenza di eventuali infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, ecc., dovranno inoltre essere indicati i confini di zona a diversa destinazione d'uso e i rispettivi limiti di emissione sonora secondo la zonizzazione acustica adottata dal Comune di appartenenza.
- Planimetria generale di insediamento in scala adeguata (1:100 – 1:200) con localizzazione delle eventuali attrezzature utilizzate o delle aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio, con riferimento anche all'utilizzo delle aree di pertinenza.
- Valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5/12/97.
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto;
- Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, sia esterna che interna, la cui localizzazione deve essere evidenziata con precisione nella planimetria generale dell'insediamento, per ogni sorgente di rumore occorre inoltre conoscere i tempi previsti di utilizzo (con ulteriore precisazione se trattasi di impianto a ciclo continuo o se trattasi di impianto funzionante in periodo diurno o notturno), i livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota in dB(A); deve essere inoltre accertata l'eventuale presenza di toni puri o impulsivi.
- Per quanto concerne l'edificio sede dell'attività occorre conoscere pianta, e sezioni dell'edificio.
- Dettagliata descrizione, ove occorra, degli interventi di bonifica acustica eventualmente adottati o che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni sonore;

In tutti i casi in cui sia prescritto effettuare i rilievi di rumore, gli stessi dovranno essere realizzati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M. del 16/3/98 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Documentazione acustica da presentare per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso da residenziale a produttivo, sportivo, ricreativo o commerciale polifunzionale di una o più unità immobiliari, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione, supportata se necessario da una relazione tecnica, in cui si certifica che la nuova attività non generi un peggioramento sotto il profilo delle emissioni di rumore.

In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, così come descritta allo specifico paragrafo.

Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Bisaccia, o alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a tutelare la quiete nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade esposte ad elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della pavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 1, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/1995 e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- descrizione degli interventi mirati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'arteria in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto o potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare completo della dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Capitolo III

Disciplina dei suoli edificatori

Nel caso di interventi su scala urbanistica, il grado di protezione dall'inquinamento acustico da garantire, corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, dovrà essere prescritto, da parte della Pubblica Amministrazione, il contenimento della rumorosità ambientale, mediante la realizzazione di interventi attivi e passivi.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali o artificiali.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia, dovrà garantirsi il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

È vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti, di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati allo specifico punto.

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici confinanti, i limiti massimi ammissibili di rumore provenienti da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento

acustico sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Capitolo IV

Requisiti di Fonoisolamento

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano agli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento.

Gli ambienti abitativi sono nelle categorie indicate nella seguente tabella così come riportato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili
Categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili.

Si precisa che, come prevede la norma:

sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;

sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali;

sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella seguente i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri			
	R_w (*)	$D_{2m,n,T,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}
D	55	45	58	35
A, C	50	40	63	35
E	50	48	58	35
B, F, G	50	42	55	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

In riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 827: 1987, Parte 7[^], parag. 5.1;
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,n,t,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a;
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], parag 5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

1. 35 DB(A) L_{Amax} con costante slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
2. 25 DB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Capitolo V

Definizione di attività rumorose

Si definisce attività rumorosa ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, l'uso di impianti, apparecchiature, macchine, che comportino emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono stabiliti i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e nei punti specifici delle presenti Norme.

Limiti nell'uso del patrimonio edilizio per attività e/o per l'installazione di impianti tecnologici

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato a minimizzare la rumorosità ambientale emessa all'esterno.

Attività di questo genere non devono svolgersi, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta, causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite imposto dalla Zonizzazione Acustica.

L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto dell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei locali pubblici .

Vengono di seguito stabiliti i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia interno che all'aperto.

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive integrazioni, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

I valori massimi consentiti sono determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Aeq} definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il gestore di uno dei luoghi di cui al comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni.

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti dotati di supporti anti vibrazione.

È inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (la deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la limitata azione di disturbo della macchina).

Capitolo VI

Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo precedente, che però si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili, che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico

La domanda di autorizzazione, redatta conformemente al modello riportato in allegato A e B, volta ad ottenere la deroga per cantieri edili, come definiti nel successivo paragrafo, e per le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, come definite nel successivo paragrafo, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga, dopo aver preso tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per attutirne l'impatto acustico.

Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia nel caso di cantieri edili.

E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree ricadenti nelle classi 1, 2, 3, 4 nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale meccaniche, betoniere

ecc.), in mancanza di preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente:

1. la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
2. la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
3. il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
4. il livello di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
5. il periodo di accesso e le aree di carico e di scarico dei materiali e dei rifiuti.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui alla legge 662/96.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi, nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, **dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00** nel periodo in cui vige l'ora legale. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Ai piani di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima di livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici abitati, l'attività estrattiva potrà essere condotta a condizione che vengano usati particolari accorgimenti atti a rispettare i limiti di esposizione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi.

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, Luna Park ed assimilabili.

L'autorizzazione in deroga, per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico prevista dal IV comma del D.P.C.M. 1° marzo 1991 deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno 6 giorni consecutivi.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale (ad esempio piani - bar, serate musicali, karaoke, cabaret, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art. 68 e 69 TULPS).

Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere, di cui si preveda l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB (A) misurato sul perimetro esterno dell'area, non superiore a 60 dB (A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB (A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose a carattere temporaneo.

L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di **lavori di giardinaggio** devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'impiego di **altoparlanti installati su veicoli**, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalla ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'impiego dei dispositivi denominati "**cannoncini spaventapasseri**" per la disposizione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Sistemi di **allarme acustico antifurto** devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Capitolo VIII

Sanzioni amministrative

La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della L.Q. 447/95.

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche con i collaudi sono compiti dell'ufficio ambiente.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Bisaccia

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi
(art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto....., nato a
il....., domiciliato a, in Via
....., tel., nella qualità di
....., del cantiere sito nel comune di Bisaccia in Via
.....

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per cantiere.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

1. descrizione di ogni tipo di macchinario o di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche;
2. dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588;
3. livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata;
4. orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari;
5. durata prevista dal cantiere.

Bisaccia,.....

In fede

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Bisaccia

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose
(art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto, nato a
il....., e domiciliato a, in
Via, tel, nella qualità di
....., della manifestazione che si svolgerà a Bisaccia in
Via/Piazza....., autorizzazione n.

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale,
l'autorizzazione in deroga ai limiti dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature
per manifestazione.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

1. descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche;
2. dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D..M. 28/11/1987 n. 588;
3. livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata;
4. orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature;
5. durata prevista della manifestazione.

Bisaccia,.....

In fede

Prot 6946
nell'8/10/02

**Al Sig. Sindaco del
Comune di Bisaccia
Ufficio Tecnico**

Oggetto: precisazioni riguardanti la zonizzazione acustica del territorio comunale di Bisaccia (AV).

I sottoscritti, ing. Carmine Iandolo, ing. Carmine Vecchierelli, ing. Maurizio Romano Terracciano, per. ind. Alfonso Matarazzo, incaricati dall'amministrazione comunale di Bisaccia, con determina n° 19 del 7 giugno dell'anno 2002, di redigere il piano di zonizzazione acustica, con la presente precisano quanto segue:

- Che tutte le classi di destinazione d'uso, così come riportate nella Tabella A allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, in cui è stato diviso il territorio ricadente all'interno dei confini del Comune di Bisaccia sono rappresentate nell'allegata "Planimetria del territorio comunale con indicazione delle zone acustiche" (scala 1:2000);
- Che nella summenzionata planimetria sono state esplicitamente riportate le zone urbane e quelle immediatamente confinanti con queste ultime, mentre il resto del territorio comunale, incluso nelle zone agricole secondo il vigente P.R.G., non è stato possibile inglobarlo nell'elaborato grafico a causa della notevole estensione dei confini comunali.

Si precisa, pertanto, che tutte le zone non comprese nel citato elaborato grafico ed individuate come agricole nel P.R.G. operante sono da intendersi incluse nella Classe III, aree di tipo misto, di destinazione acustica del territorio, come individuata nella Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. del 14/11/1997.

Settembre 2002



Ing. Carmine Iandolo

Ing. Carmine Vecchierelli



Ing. Maurizio Romano Terracciano



Per. Ind. Alfonso Matarazzo

